PERCEPITO DIRITTO DI REGISTRAZIONE

SENT. N. 16530/05
cron. 7490
Rep. 12880/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

- SEZ. XII -

in persona del giudice unico dott. Roberto Cimorelli Belfiore, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A ART. 59 Lett. d - D.P.R. n. 131/86

nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 85102 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2000, riservata per la decisione all'udienza del 26 gennaio 2005 e vertente

TRA

[redacted] attore

elett.te dom.to in Roma, V.le [redacted], presso lo studio del procuratore avv.to [redacted] che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione.

E

[redacted] Assicurazioni S.p.A. convenuta

elett.te dom.ta in Roma, Via [redacted], presso lo studio del procuratore avv.to [redacted] che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

[redacted] Assicurazioni S.p.A. convenuta

elett.te dom.ta in Roma, Via C. Mirabello 17, presso lo studio dei procuratori avv.ti Fulvio Zardo —— e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono per delega a margine della copia notificata dell'atto di citazione.

Z[redacted]

I[redacted] contumaci

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2005, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

o o o

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14/15 dicembre 2000 I[redacted] conveniva, dinanzi a questo Tribunale, Z[redacted], [redacted] Assicurazioni, L[redacted] e [redacted] Assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni (per L.500.000.000) subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi (in Roma) alle ore 13,30 circa del giorno [redacted] 1999 allorchè, nel percorrere la via Nomentana in dire-

zione di Porta Pia col proprio motociclo Piaggio [redacted], veniva tamponato dai motocicli Ducati [redacted] e BMK [redacted] (rispettivamente condotti da Z[redacted] e I[redacted] ed assicurati presso la [redacted] e la [redacted]) che provenivano dall'opposto senso di marcia e, dopo aver colliso fra di loro, andavano ad investire lo scooter Piaggio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le convenute [redacted] Assicurazioni ([redacted]) e [redacted] Assicurazioni resistendo alla domanda.

I convenuti Z[redacted] e I[redacted] restavano entrambi contumaci e tali venivano quindi dichiarati.

La causa, istruita con produzioni documentali, escussione di testi ed espletamento di una c.t.u. medico-legale sulle lesioni riportate dall'attore, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti e richiamate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base delle acquisite deposizioni testimoniali deve ritenersi inequivocamente accertato il verificarsi di un primo incidente tra il motociclo Ducati ed il motociclo BMK con successivo coinvolgimento della sopraggiungente Vespa condotta dall'attore.

Il teste [redacted] ha infatti riferito che la moto BMK nel momento in cui si trovava in posizione presso

chè parallela al Ducati "si spostava verso sinistra e urtava la moto Ducati facendola cadere a terra" e cadendo a sua volta. Il teste ha precisato che l'urto tra i due veicoli avveniva in prossimità della linea di mezzeria.

La teste [redacted] a sua volta ha dichiarato che la Vespa, proveniente dall'opposta direzione di marcia, veniva urtata da una moto che aveva invaso la corsia opposta dopo aver colliso "con un'altra motocicletta che procedeva nella stessa direzione".

Di qui la colpa esclusiva del L[redacted], conducente del motociclo BMK, avendo con la sua conversione verso sinistra intercettato la traiettoria di marcia del Ducati che procedeva nella sua stessa direzione quasi parallelamente, urtandolo e cagionandone la caduta e la susseguente collisione con la Vespa che proveniva dall'opposta direzione.

Nessun elemento concorsuale è emerso a carico del conducente della Vespa, attesa l'improvvisa inopinata caduta del Ducati e conseguente invasione della semicarreggiata riservata al transito contrario dei veicoli.

Con riferimento al quantum, attraverso la svolta c.t.u. medico-legale è stata accertata la sussistenza di un danno alla salute non solo temporaneo per la durata di giorni 110 (di cui 60 al 50%), ma anche

permanente in misura del 5% che è adeguata alle conseguenze delle patite lesioni.

Pertanto, a mente dei consueti parametri valutativi (età dell'infortunato al momento del sinistro: anni 36 circa; tempo di guarigione delle lesioni; suscettibilità dei postumi di incidere sul concreto svolgimento delle comuni attività del vivere quotidiano e sull'andamento dei rapporti umani; dati delle tabelle di riferimento elaborate da questo Tribunale per la quantificazione del danno biologico mediante utilizzazione del criterio del c.d. valore di punto differenziato; importo giornaliero della i.t.), a titolo risarcitorio per danno alla salute si liquida equitativamente (in moneta attuale) la somma di € 7.123,00 ivi compreso € 3.200,00 per l'incapacità temporanea come sopra stabilita.

Alla configurabilità in concreto del reato di lesioni colpose, anche se già estinto, consegue il risarcimento del danno morale che si stima equo liquidare, in moneta corrente, in € 2.374,00 tenuto conto delle sofferenze correlate alla durata della malattia ed alla entità dei postumi.

Per spese mediche documentate ed eziologicamente collegate con l'evento si liquida la somma di € 14.262,00, così convertito e rivalutato l'originario complessivo

importo di L. 24.361.130.

Quanto alle spese per le riparazioni dello scooter Vespa rimasto danneggiato nel sinistro a seguito della caduta, in difetto di elementi in ordine al loro preciso ammontare ed al valore antesinistro del veicolo, si stima somma idonea e congrua quella di euro 550,00 (in moneta corrente) avuto riguardo alla documentazione fotografica prodotta ed ai prezzi medi all'epoca vigenti.

Il danno patrimoniale da danneggiamento di capi di vestiario in conseguenza dell'incidente non trova alcun riscontro in relazione al nesso di causalità.

Con riguardo al danno da invalidità permanente non risulta in atti alcuna documentazione, anche fiscale (redditi da lavoro autonomo), da cui possa evincersi che l'attività di musicista fosse svolta a livello professionale (o che fosse comunque remunerata) in aggiunta a quella di pubblico impiegato o, dopo il 1999, di dipendente di una società. I documenti depositati a tal fine, tutti privi di data certa, non forniscono elementi di certezza in relazione ad un eventuale pregiudizio di natura patrimoniale, rimasto pertanto a livello di mera enunciazione.

L'attore ha viceversa diritto alla corresponsione degli interessi da "lucro cessante" (S.U. 1712/95) equitativamente liquidabili tenuto conto del rendimento

medio degli investimenti tipici del piccolo risparmiatore. Detti interessi ammontano ad € 2.710,00 calcolati sulla complessiva somma risarcitoria originariamente dovuta pari ad € 21.400,00 ottenuta mediante ricorso al noto coefficiente di devalutazione e quindi rivalutata anno per anno con applicazione di "indici medi" relativi al periodo di mancata disponibilità del denaro da parte del danneggiato.

Nulla è dovuto ad altro diverso titolo in difetto di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro.

In conclusione, i convenuti L[redacted] S[redacted] e [redacted] Assicurazioni vanno condannati al pagamento solidale, in favore dell'attore I[redacted], della complessiva somma risarcitoria di € 27.019,00 sulla quale vanno fatti decorrere gli interessi moratori-legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio) come in motivazione, con riferimento al valore dell'accolto.

La domanda proposta dall'attore I[redacted] nei confronti dei convenuti Z[redacted] e [redacted] Assicurazioni va rigettata.

Ricorrono giusti motivi (dubbiezza del caso) per compensare integralmente le spese di giudizio tra l'attore e la convenuta [redacted] Assicurazioni.

DIRITTI

P. Q. M.

Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede:

1) Dichiara il convenuto I[redacted] esclusivo responsabile dell'illecito oggetto di giudizio e, per l'effetto, lo condanna in solido con la convenuta [redacted] Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore I[redacted], della complessiva somma risarcitoria di € 27.019,00 con interessi moratori-legali come specificato in motivazione;

2) Rigetta la domanda proposta dall'attore I[redacted] nei confronti dei convenuti Z[redacted] e [redacted] Assicurazioni S.p.A.;

3) Condanna i convenuti L[redacted] e [redacted] Assicurazioni S.p.A. alla rifusione solidale, in favore dell'attore I[redacted], delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 4.710,00, di cui € 210,00 per esborsi, € 1.700,00 per competenze ed € 2.800,00 per onorari, oltre ad € 350,00 per spese di c.t.u.;

4) Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'attore I[redacted] e la convenuta [redacted] Assicurazioni S.p.A.

Così deciso in Roma il 20 giugno 2005.

IL G.U.

Depositato in Cancelleria
Roma, il 18 LUG. 2005

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Margherita MAGGIANO

COPIA PERCEPITI

SENTENZA 16530/05

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI €f 23

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI RILASCIA A RICHIESTA DELL'AVV. ZARDO

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, LI - 9 SET. 2005

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Il Cancelliere
Fabrizio Montagna